

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

106° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1999

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3699) *Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta*

(2751) *CARUSO Antonino ed altri: Disposizioni in materia di tutela della riservatezza delle notificazioni di atti giudiziari*

(2974) *GRECO ed altri: Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili*

(3615) *CARUSO Antonino ed altri: Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile*

(3639) *FASSONE ed altri: Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 3699, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 2751, 2974, 3615 e 3639 e rinvio. Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2751, 2974, 3615 e 3639, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 3699 e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 7
CENTARO (<i>Forza Italia</i>), relatore alla Commissione	2
GRECO (<i>Forza Italia</i>)	7

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3699) *Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta*

(2751) *CARUSO Antonino ed altri: Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari*

(2974) *GRECO ed altri: Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili*

(3615) *CARUSO Antonino ed altri: Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile*

(3639) *FASSONE ed altri: Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 3699, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 2751, 2974, 3615 e 3639 e rinvio. Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2751, 2974, 3615 e 3639, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 3699 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3699, sospesa nella seduta antimeridiana del 19 gennaio.

Ricordo che la discussione del disegno di legge n. 3699 era stata rinviata nella seduta antimeridiana del 19 gennaio scorso, mentre l'esame dei disegni di legge nn. 2751, 3615, 2974 e 3639, iniziato nella stessa data in sede referente, prosegue oggi in sede deliberante a seguito del cambiamento di sede stabilito dal Presidente del Senato per connessione con il disegno di legge n. 3699.

Data l'identità della materia, propongo che la discussione dei cinque disegni di legge prosegua congiuntamente.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Centaro di integrare la relazione svolta nella seduta antimeridiana di martedì 19 gennaio.

CENTARO, relatore alla Commissione. Cercherò di tracciare rapidamente dei parallelismi con il disegno di legge n. 3699. A questo proposito, illustrerò innanzitutto l'articolo 2 del disegno di legge presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri per poi proseguire con gli articoli successivi, poichè devono essere confrontati con il disegno di legge governativo, per arrivare infine alle parti che trattano materia diversa. L'articolo 2 del disegno di legge n. 3615 modifica il secondo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, conformemente alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, prevedendo

che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito sia data notizia al destinatario mediante avviso in busta chiusa. Viene aggiunta però una minuta elencazione del contenuto di questo avviso: l'indicazione specifica dell'ufficiale giudiziario che ha richiesto la notifica, il numero del registro cronologico corrispondente alla stessa, l'indicazione dell'indirizzo dell'ufficiale giudiziario e di quello dell'ufficio postale, o sua dipendenza, cui l'agente postale è addetto, nonché l'espresso invito al destinatario di provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso presso l'ufficio postale in cui è depositato.

A titolo di riflessione che rimetto alla Commissione, mi chiedo cosa potrà succedere se mancherà uno di questi elementi. Sappiamo che i casi di nullità devono essere espressamente indicati; dovremo allora prevedere una sanzione per la mancanza di uno di questi elementi. I casi sono due: o rimettiamo al prudente apprezzamento del giudice l'eventuale verifica se l'assenza di uno di questi requisiti abbia comportato l'impossibilità per il destinatario di individuare l'ufficiale giudiziario che ha provveduto alla notifica, l'ufficio postale, oppure lasciamo nell'indeterminatezza la vicenda. Non so se in futuro, in virtù di mutamenti tecnologici nonché di procedure di comunicazione degli atti, questa elencazione non possa alla fine divenire obsoleta, determinandosi la necessità di un ulteriore cambiamento.

Passando alla modifica del terzo comma dell'articolo 8, più volte citato, nel disegno di legge n. 3615, all'articolo 3, si prevede che trascorsi trenta giorni dalla data del deposito senza che il destinatario abbia provveduto al ritiro, il piego stesso e l'avviso di ricevimento sono subito restituiti al mittente.

Nel disegno di legge governativo si prevede un meccanismo diverso: il piego rimane depositato per sessanta giorni presso l'ufficio postale; trascorso tale termine, senza che il destinatario o un suo incaricato abbia provveduto al ritiro, il piego può essere distrutto.

La differenza è che mentre con il disegno di legge governativo la notifica si dà per eseguita decorsi dieci giorni dalla data della spedizione della raccomandata, salvo il deposito successivo del piego e la possibilità per l'interessato di prenderne visione, con la modifica introdotta dal disegno di legge n. 3615 la notifica si dà per avvenuta trascorsi trenta giorni dalla data di deposito. Si ha, quindi, un allungamento del termine.

È utile che la Commissione rifletta su queste due diverse tipologie di procedure e sui termini diversi al fine di dare per eseguita la notificazione.

L'articolo 5 del disegno di legge n. 3615 prevede poi che il tempo durante il quale il piego è depositato presso l'ufficio postale non è conteggiato agli effetti del computo dei termini di prescrizione, di decadenza o di inefficacia degli atti. Si prevede che tale tempo è computato agli effetti dei termini a comparire in giudizio ma l'interessato ha la possibilità di ottenere un nuovo termine per la sua costituzione in giudizio ove quello originariamente assegnato fosse scaduto o risultasse di durata tale da non consentire l'efficace esercizio del diritto alla difesa.

A questo proposito, rimetto alla Commissione alcuni spunti di riflessione: la comparsa in giudizio generalmente viene considerata come sanatoria di vizi della notifica; quindi, già di per sè questa istanza, fatta nel corso del procedimento al giudice, costituisce una sorta di costituzione ancorchè tardiva. Mi chiedo se questa istanza debba essere avanzata fuori dell'attività processuale ordinaria, in che termini il giudice debba rispondere: ordinando cioè la comparizione delle parti o agendo semplicemente attraverso decreto. Se il termine è scaduto o si è avuta una nullità della notifica, il soggetto potrà comunque far valere in altro modo questo vizio ai fini della invalidità di tutto il procedimento; ovvero, se il termine è scaduto per sua colpa, è difficile pensare che vi possa essere una modifica nei termini se non vi sono motivi più che validi.

Desta qualche perplessità anche l'indicazione di un termine che non abbia durata tale da non consentire un efficace esercizio del diritto alla difesa, perchè i termini sono quelli previsti dalla legge. Se si comincia ad introdurre un sistema di discrezionalità nella valutazione del termine con riferimento alla complessità della causa, a tutta evidenza si crea uno scompensamento nel sistema generale. Tuttavia, queste sono valutazioni che rimetto alla Commissione in assoluta libertà, senza esprimere un'opinione in proposito.

Consideriamo anche che la problematica della sospensione di termini di prescrizione, di decadenza, di inefficacia degli atti inserita nell'articolo 5, dovrebbe essere comunque inserita come norma di carattere generale nel codice di rito e non in una legge estranea ad esso.

Il disegno di legge n. 3615 prevede anche un'indicazione estremamente specifica e minuta dei registri, da cui devono risultare tutte le formalità svolte per quanto attiene ai pieghi restituiti al mittente. Si tratta di una indicazione molto specifica e minuta di un'attività che mi auguro non crei ulteriori aggravii burocratici al lavoro degli uffici postali.

L'articolo 1 intende sostituire il primo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che non era stato oggetto di attenzione da parte della Corte costituzionale, unificando la normativa relativa al rifiuto del plico da parte del destinatario a quella relativa al rifiuto delle persone addette alla ricezione del plico, ai fini della restituzione al mittente. Non ritengo si debba equiparare il rifiuto della persona addetta a ricevere al rifiuto del destinatario; il rifiuto della persona addetta a ricevere crea nocimento alla persona del destinatario perchè tale persona potrebbe aver rifiutato contro la volontà del destinatario stesso. C'è, inoltre, l'aggiunta di un avviso circa l'effetto del rifiuto ai fini della notifica.

Il disegno di legge n. 3639 nel suo articolo 1 modifica il terzo comma dell'articolo 8 della legge n. 890 allungando a sessanta giorni il termine entro il quale il plico rimane depositato presso l'ufficio postale, per essere poi restituito al mittente. Si ha quindi la sola modifica di questo termine, in sintonia con la pronuncia della Corte costituzionale e senza modificare la disciplina.

L'articolo 2 di questo disegno di legge modifica l'articolo 170 del codice di procedura penale, sempre in tema di notifica a mezzo posta, intro-

ducendo un'eccezione: si esclude che la notifica a mezzo posta possa essere consentita quando si tratta di comunicare un atto al quale è collegata l'attribuzione di una facoltà, che deve essere esercitata entro un termine non superiore a sessanta giorni. La *ratio* della norma, evidentemente, sta nei disservizi, nei ritardi dell'ufficio postale che potrebbero creare un serio nocimento all'esercizio della suddetta facoltà che è ancora più importante in quanto inserita nell'ambito di un processo penale, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero. Quindi, vi è necessità di un tipo di notifica diverso da quello a mezzo posta.

Infine, il disegno di legge in questione introduce una disciplina transitoria utile ad affrontare tutti quei casi in cui è stata effettuata una notifica nulla: al fine di disciplinare queste vicende, si prevede la possibilità dell'assegnazione di un termine perentorio per rinnovare la notificazione dell'atto e quindi riportare la vicenda processuale nell'alveo della legittimità.

Il disegno di legge n. 2751 si occupa in generale della tutela della *privacy* nel corso dell'attività di notifica. L'articolo 1, infatti, prevede un'indicazione aggiuntiva all'articolo 137 del codice di procedura civile: in caso di mancata possibilità di notifica nelle mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto da notificare dopo averla inserita in una busta che provvede a sigillare. Questa, come altre disposizioni di questo provvedimento, tende ad evitare che vi possa essere una conoscenza, ancorchè superficiale, di atti giudiziari o della presenza o di un coinvolgimento in atti giudiziari dell'interessato da parte di altre persone che possano ricevere la notifica.

Con l'articolo 2 viene modificato l'articolo 140 del codice di procedura civile mediante la soppressione della formalità di affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario. Tutto ciò, alla lunga, potrebbe creare una sorta di menomazione della possibilità, per il destinatario, di conoscere l'avvenuta notifica. Si potrebbe provvedere a questa affissione mediante plico in busta sigillata, tutelando così la *privacy*, perchè essa è uno dei modi utili a far conoscere all'interessato la presenza di un atto giudiziario. Il fatto che nella pratica più o meno diffusa questa affissione non avvenga, non dovrebbe essere rilevante ai nostri fini; si tratta dell'omissione di un atto, che comunque è dovuto da parte dell'ufficiale giudiziario.

All'articolo 3 vengono modificati il primo e il secondo comma dell'articolo 142 del codice di procedura civile, mediante l'eliminazione di una inutile formalità, cioè l'affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario di copia dell'atto. È difficile che questo possa costituire un utile modo di comunicare al destinatario la presenza di un procedimento a suo carico, perchè non si tratta di un luogo di passaggio abituale; diventa quasi una *factio juris* inutile ai fini di rendere nota la presenza di tale avviso.

Sarà utile invece che si specifichi che l'atto notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo posta avvenga comunque con raccomandata con avviso di ricevimento, onde evitare interpretazioni letterali che limitino o che, comunque, comportino l'utilizzazione del mezzo postale

in termini ordinari e non con le procedure più accelerate derivanti dalla raccomandata con avviso di ricevimento, che comunque costituisce il modo abituale con cui si notificano gli atti.

L'articolo 4 comporta anche'esso l'eliminazione dell'affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario e modifica l'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile. L'articolo 5, che abroga l'articolo 48 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, è direttamente conseguente alla eliminazione dell'affissione di cui sopra.

L'articolo 6 costituisce una norma di carattere generale attinente alle problematiche della *privacy* perchè traccia una disciplina in virtù della quale, tranne alcune eccezioni (cioè la notificazione al difensore, al procuratore o al domiciliatario, persone evidentemente a conoscenza dell'atto giudiziario e della presenza del processo) si prevede che vi sia una notifica a mezzo di busta sigillata, onde evitarne la conoscenza da parte di terze persone. L'articolo 7 è conseguente alle modifiche precedenti, come pure l'articolo 8, in quanto tratta della consegna di copia del decreto di perquisizione, ai sensi del nuovo comma 3 dell'articolo 148 del codice di rito penale; quindi, sempre in busta sigillata.

L'articolo 9 contiene una elencazione specifica di atti soggetti alle norme sulla *privacy* nell'ambito del procedimento di notifica; quindi in busta sigillata. Sono notifiche di svariati atti, comunque connessi a violazioni di legge. È quindi utile che vengano resi noti in modo tale che terze persone, non direttamente interessate, non ne vengano a conoscenza.

Il disegno di legge n. 2974, presentato dal senatore Greco e da altri, comporta una modifica dell'articolo 250 del codice di procedura civile.

Anch'esso riguarda la materia in oggetto perchè, a tutta evidenza, si disciplina il modo con cui viene effettuata l'intimazione ai testimoni; quindi, è un modo attraverso il quale viene posta a conoscenza delle persone interessate la necessità di comparire in giudizio. Il nuovo testo dell'articolo 250 del codice di procedura civile, dopo aver tracciato nel comma 1 una definizione di carattere generale dell'intimazione ai testimoni, pone due alternative: o il ricorso all'attività dell'ufficiale giudiziario, così come avviene fino ad ora, ovvero la possibilità per il difensore della parte interessata di provvedere mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla relativa notifica. Questa norma è già contenuta nell'articolo 152 del codice di procedura penale. Si estende in questo caso al codice di procedura civile e ciò è ancor più giustificato dalla circostanza che il processo civile è un processo attribuito alla disponibilità massima delle parti: chi cita a comparire dei testimoni per difendere le proprie ragioni ha tutto l'interesse a che questa notifica non solo sia svolta rapidamente ma sia fatta in maniera compiuta e concludente. Anche in questo caso, così come d'altra parte è già avvenuto nella norma del codice di procedura penale, si ha l'attribuzione al difensore di un potere di attestazione della conformità della copia depositata dell'atto inviato rispetto all'originale, con indicazione se l'atto è stato spedito in busta chiusa o in piego. Probabilmente, ai fini della tutela della *privacy*, si può ipotizzare la possibilità

che la notifica avvenga in busta chiusa ma questo è semplicemente uno spunto di riflessione per dare uniformità a tutta la materia.

Al di là delle norme che riguardano previsioni dei codici di rito civile e penale, su cui la Commissione si potrà confrontare in ordine al contenuto, dobbiamo porre l'attenzione sulle metodologie relative all'articolo 8 della legge n. 890, perchè sono state ipotizzate due diverse tipologie di notificazione.

A questo punto, signor Presidente, onorevoli colleghi, sarebbe utile a mio avviso, al di là del confronto sugli emendamenti, costituire un Comitato ristretto, che spero possa essere estremamente rapido nella redazione di un testo. Tuttavia, ove la Commissione non accedesse alla mia proposta, si potrebbe scegliere tra i vari disegni di legge il testo più idoneo. Sarà mia cura, in tal caso, sceglierlo per poi presentare ad esso eventuali emendamenti.

GRECO. Mi dichiaro d'accordo con la proposta testè formulata dal relatore.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

